SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 3774

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2006

Norme a tutela degli animali da pelliccia

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge viene ripristinata la norma prevista dal decreto legilsativo 26 marzo 2001, n. 146, di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti che disciplina l'adeguamento degli allevamenti di animali da pellicce a precise prescrizioni finalizzate a garantire un miglioramento delle condizioni di detenzione degli animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze e lesioni inutili. Si tratta di misure che prevedono che l'allevamento debba avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali, che tali recinti debbano contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto, che il recinto debba inoltre contenere un nido delle dimensioni di 50 centimetri per 50 centimetri per ciascun animale presente nel recinto stesso, che i visoni debbano disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di 2 metri per 2 metri con profondità di almeno 50 centimetri al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie. Queste norme vanno nella stessa direzione delle legislazioni degli altri Paesi alcuni dei quali stanno eliminando o ponendo severe restrizioni all'allevamento di animali da pelliccia, ritenuto eticamente inaccettabile oltre che una realtà economica trascurabile e in fase di superamento.

Con il maxiemendamento presentato dal Governo al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, cosiddetto «Milleproroghe», sul quale è stata posta la fiducia, l'adeguamento degli allevamenti di animali da pelliccia alle norme previste al punto 22

dell'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti - già fatto slittare dal 2008 al 2013 con l'approvazione di un emendamento, proposto dall'onorevole Pellegrino (UDC) e approvato dalla maggioranza, al decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, - è stato completamente cancellato. Si tratta di una decisione non solo gravissima da un punto di vista etico, ma anche schizofrenica perché, con questo atto, il Governo ha contraddetto se stesso: infatti, a febbraio 2005, nell'ambito della discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, al Senato il Governo aveva accolto un ordine del giorno del senatore Malan (Forza Italia) con il quale si impegnava a ristabilire gli originari termini del citato decreto legislativo n. 146 del 2001 fatti slittare con l'emendamento Pellegrino.

I visoni è l'unica specie ancora allevata e detenuta in una cinquantina di impianti di allevamento e scuoiamento di tipo industrializzato o intensivo. I metodi di uccisione di questi animali sono veramente crudeli: dalla camera a gas alla rottura delle ossa cervicali, dalla corrente elettrica ai colpi sul muso e sulla nuca. Ma anche la loro breve vita è fatta soltanto di sofferenza e privazioni: sono rinchiusi, singolarmente, in gabbie piccolissime che hanno una superficie più piccola di un foglio da fotocopie con il fondo in rete metallica che lacera loro le zampe, e in inverno, per far sì che il loro pelo diventi più folto, sono tenuti sempre al gelo; allo stesso modo, non disponendo di una copertura, d'estate sono costretti a rimanere sotto il sole, il che li porta molto spesso XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alta morte per disidratazione. Inoltre, a causa dello stress dovuto all'isolamento forzato in spazi ridottissimi, spesso si verificano fenomeni di aggressività verso i propri simili e di automutilazioni degli arti, infine non essendo animali destinati all'alimentazione umana le loro carni non vengono sottoposte a controlli. Il che permette agli allevatori di utilizzare composti chimici e farmacologici in grado di tenere in vita gli animali anche se in condizioni così atroci. Nonostante ciò, il tasso di mortalità negli allevamenti è spesso alto per le cattive condizioni di allevamento. Un recente studio dell'Università di Oxford, pubblicato su «Nature magazine» ha confermato che nonostante la riproduzione in cattività da generazioni, i visoni non sono stati addomesticati. È quindi innaturale tenerli in gabbie e negargli l'accesso all'acqua.

Le preoccupazioni su questo tipo di attività sono di carattere etologico, etico ed ecologico in difesa della biodiversità. L'articolo 3 ed il relativo punto 22 dell'allegato del decreto legislativo stabiliscono quindi un percorso per lo smantellamento di questo tipo di allevamenti prevedendo norme specifiche per gli animali allevati con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia.

Con questa norma non si chiude il settore della pellicceria, non si chiudono le attività di importazione e trasformazione delle pelli, né tantomeno si vieta di indossare pellicce ma solamente si regolamenta con *standard* di benessere animale l'attività di questo tipo di allevamento sull'esempio già adottato da altri Paesi comunitari.

Paesi dell'Unione europea che hanno già adottato provvedimenti analoghi, fra l'altro, sono stati grandi produttori: Austria, Svezia, Olanda (ancora di recente e proprio sui visoni il Governo de L'Aja ha proposto la chiusura dei 220 allevamenti che producono tre milioni di animali l'anno, Austria e la Gran Bretagna con un disegno di legge governativo di divieto generalizzato dal 2003. Paesi non dell'Unione europea: Svizzera. A fronte di una produzione italiana che Eurostat fissa nel 1999 a 235.000 pelli (contro le 300.000 del 1998) ed un import peraltro in diminuzione da 203.362 tonnellate di pelli a 184.666 tonnellate, fonte Eurostat 1999, i Paesi dell'Unione europea che hanno posto in essere analoghe disposizioni sono grandi produttori (dati 1998) come Svezia per oltre 1.600.000 pelli, Olanda per oltre 2.830.000 pelli mentre la Gran Bretagna denuncia 120.000 visoni l'anno.

Il disegno di legge è composto da un unico articolo. Con il comma 1 si sopprime la norma approvata con il deceto-legge n. 273 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2806, n. 51, che ha cancellato le misure a favore degli animali e con il comma 2 si sopprime la norma approvata con il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ripristinando la data originaria entro la quale gli allevatori di animali da pelliccia devono adeguare le loro strutture ai nuovi standards di benessere degli animali.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.
- 2. Al punto 22, ultimo periodo, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, così come modificato dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, sostituire le parole: «1° gennaio 2013» con le seguenti: «1° gennaio 2008».